



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Liberò Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI

Allegata in schema alla determina dirigenziale n.96 del 26.02.2020

CONVENZIONE

per l'utilizzo ed il rimborso dei buoni spesa erogati da questo Comune, in ottemperanza alla delibera di Giunta della Regione Sicilia n.124 del 28.03.2020 e s.m.i. ed al D.D.G. n.304 del 04.04.2020 a valere sul PO FSE Sicilia 2014/2020 - CIP 2014.IT.05SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057- CUP 51E20000010006.

Addì _____ nei locali del Settore Amministrativo e Servizi Sociali siti in Piazza Matteotti s.n.c.,

TRA

la dott.Margherita Giambalvo, che interviene nel presente atto in nome e per conto ed in rappresentanza di quest'Amministrazione, nella qualità di Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali giusta determina sindacale n.5 del 26.02.2020,

E

l'esercizio commerciale denominato _____ con sede operativa in _____ nella via _____ n.____ e sede legale in _____ nella via _____ con P.IVA _____, nella persona del titolare/legale rappresentante _____ nato il _____ a _____, che dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione per i motivi di esclusione previsti dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

SI PREMETTE

che con deliberazione di Giunta della Regione Sicilia n.124 del 28.03.2020 e s.m.i. e conseguente D.D.G. n.304 del 04.04.2020 del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali sono state avviate le azioni per l'assegnazione di buoni spesa quale strumento straordinario di sostegno ai cittadini residenti nel territorio comunale che, per effetto delle misure restrittive finalizzate al contenimento del contagio da Covid19, si sono trovati in condizione di temporaneo disagio tale da pregiudicare la possibilità di garantire il sostentamento minimo al proprio nucleo familiare,

rilevato che con delibera di G.C. n.39 del 24.04.2020 si stabilito di aderire alla predetta iniziativa approvando in schema l'avviso pubblico per individuare la platea dei beneficiari e l'atto di adesione, che sono stati rispettivamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessi al Dipartimento regionale competente,

considerato che con determina sindacale n.13 del 12.05.2020 è stato nominato il REO (Referente Esterno dell'Operazione) della procedura, incaricandolo di provvedere al monitoraggio della spesa che grava sul PO FSE 2014/2020,

che si è provveduto a richiedere il CUP (Codice Univoco di Progetto) 51E20000010006;

ritenuto che occorre disciplinare i rapporti tra questo Comune e gli esercenti commerciali che aderiscono all'iniziativa tramite la manifestazione di interesse, i cui nominativi verranno pubblicati sul portale istituzionale dell'Ente, ai fini dell'utilizzo dei buoni spesa in questione per l'acquisto dei prodotti espressamente elencati nell'Avviso reso pubblico sulla home page del portale istituzionale dell'Ente,

che gli esercenti, i quali hanno manifestato espressamente la disponibilità a ricevere i buoni spesa erogati ai beneficiari aventi diritto come individuati dall'Ente, a mezzo la stipula della presente Convenzione si impegnano ad osservare le regole stabilite per l'utilizzo degli stessi e per il rimborso del valore nominale ivi riportato;

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

ART.1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo ed il rimborso dei buoni spesa per la fornitura di prodotti alimentari e non, in favore delle famiglie in difficoltà socio-economica a causa delle restrizioni conseguenti all'applicazione sul territorio comunale delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid19.

ART.2 - MODALITA' DI UTILIZZO E CONDIZIONI

Il buono spesa è nominativo ed è rilasciato dal Servizio Assistenziale del Settore Amministrativo e Servizi Sociali di questo Comune per essere spendibile presso l'esercizio commerciale gestito dal sottoscrittore della presente Convenzione, alle condizioni qui stabilite.

ART.3 - BENI ACQUISTABILI CON I BUONI SPESA

Con i buoni spesa rilasciati possono essere acquistati:

- prodotti alimentari,
- prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa,
- prodotti farmaceutici,
- bombole del gas.

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente, accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati siano tra quelli ammessi.

ART.4 - MODALITA' DI RIMBORSO

I buoni spesa utilizzati saranno rimborsati all'esercizio commerciale convenzionato per il valore nominale riportato su ciascuno di essi, entro 30 giorni successivi all'emissione della fattura elettronica, previa presentazione di apposita richiesta di rimborso con la rendicontazione dei buoni ricevuti, che devono essere allegati in originale alla predetta documentazione, da trasmettere al protocollo generale del Comune. I buoni in questione sono cumulabili, personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sul buono stesso), non trasferibili né cedibili a terzi e non convertibili in denaro contante.

ART.5 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità fino al termine della situazione emergenziale o della disponibilità di risorse e comunque fino alla data del 30.11.2020.

La stessa può essere prorogata alle medesime condizioni, se perdurano le circostanze che danno diritto all'erogazione dei buoni spesa de quo, previo rinnovo formale della manifestazione di volontà e conferma tra le parti.

ART. 6 - IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico nell'esecuzione del servizio in argomento è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e, pertanto, si impegna a non divulgare notizie in merito ai titolari dei buoni spesa rilasciati e ad assumere la responsabilità del trattamento dei dati personali in ottemperanza e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.

L'operatore economico si impegna ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13/08/2010 e s.m.i., comunicando al Servizio comunale competente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle operazioni finanziarie relative alla presente Convenzione con le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 7 - IMPEGNI DELL'ENTE

Questo Comune si impegna a rimborsare le somme dovute tramite l'emissione di apposito provvedimento dirigenziale di liquidazione delle fatture che saranno emesse dagli operatori economici entro trenta giorni dalla loro immissione nel sistema di interscambio (S.D.I.) dell'Agenzia delle Entrate (fatturazione elettronica), previa istruttoria operata dal Servizio competente della documentazione prodotta a supporto e visto di regolarità apposto sul documento contabile.

ART.8 - CONTROLLI

L'Amministrazione comunale, tramite l'Assistente Sociale nell'ambito del percorso di presa in carico dell'utente beneficiario dei buoni spesa in questione, effettua controlli sul corretto utilizzo dei predetti buoni nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente Convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti nonostante vietati, così come di interrompere il servizio per il beneficiario dei buoni erogati.

ART.9 - SPESE, CONTROVERSIE E RISOLUZIONI DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso ovvero qualora insorgano contestazioni dalla parte che ne ha interesse a sua cura e spese ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.P.R. n.131 del 26 aprile 1986.

In caso di controversie, le parti si impegnano ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione bonaria della controversia. La parte che intende far valere la propria contestazione deve darne comunicazione alla controparte con richiesta di rimuovere le cause entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora le cause non vengano rimosse, nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, la parte ha facoltà di risolvere la presente Convenzione, fatto salvo comunque il risarcimento del danno.

In caso di tentativo infruttuoso di composizione bonaria della controversia, è previsto il ricorso agli ulteriore mezzi previsti dall'ordinamento.

ART.10 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Per il Comune
Il Responsabile del Settore
dott.Margherita Giambalvo

Per l'esercizio commerciale
Il legale rappresentante
